

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

N. 56.958 di rep.not.

Matrice n. 18.857

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, in questo giorno di venerdì venticinque del mese di gennaio

25 gennaio 2013

In Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Tosarelli n. 155, alle ore 9,30.

Avanti a me Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si è costituito il signor:

TOSI GIANNI, nato a Bologna (BO) l' 11 giugno 1966, domiciliato per la carica a Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Tosarelli n. 155.

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Quindi, il signor comparsente, cittadino italiano, nella sua qualità, come esso stesso dichiara, di Presidente della "CONFAGRICOLTURA BOLOGNA", con sede in Castenaso (BO), fraz. Villanova, Via Tosarelli n. 155, Codice Fiscale 80038970374, richiede a me Notaio di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione stessa, convocata in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione a mezzo pubblicazione sul quindicinale Bologna Agricola n. 23 del 15 di-




REGISTRATO A BOLOGNA AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA I
IL 25/1/2013
SERIE AT
TRAMITE EURO
AL N. 2555
213.00

NOTAIO FABRIZIO SERTORI - PIAZZA S. DOMENICO, 9 - TEL. 051 262000 - FAX 051 273494 - 40124 BOLOGNA

cembre 2012, n. 24 del 31 dicembre 2012 e n. 1 del 15 gennaio	prim
2013, come lo stesso comparente dichiara, per deliberare sul	del
seguinte:	Sul
ORDINE DEL GIORNO	illu
PARTE STRAORDINARIA	zion
1) Approvazione Codice Etico e conseguenti modifiche statuta-	dell.
rie;	glio
2) Modifiche art. 22, poteri di voto al Presidente Anga Bolo-	l'ad
gna;	aspe
3) Varie ed eventuali.	illu
PARTE ORDINARIA (omissis)	In c
Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'Assemblea si	gli
svolge come segue, iniziando alle ore 9,50.	rann
Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17 del-	socia
lo Statuto associativo il signor comparente, come sopra costi-	Nazio
tuito il quale, constatato:	Segue
- che sono presenti in proprio n. ventidue soci;	della
- che sono presenti per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso	voti
Comparente, i Signori: Alberto Zanotti, Chiara Montroni, Gio-	dice
vanni Borghi, Paolo Lenzi, Giovanni Tamburini, Paolo Parisini,	e 21
Ottavio di Canossa, Luciano Bortolan, Stefano Zeccardi, Danie-	te.
le Boselli, Marco Caliceti	Sul
- che è presente il Collegio dei Revisori il dott. Vincenzo	all'a
Bergamini, dichiara validamente costituita l'Assemblea di se-	comp
conda convocazione, essendo andata deserta, come attesta, la	parte

prima convocazione, ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.



Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che rendono opportuno procedere all'approvazione del Codice Etico sulla base delle indicazioni ricevute dalla Confagricoltura Nazionale, comunicando che il Consiglio Direttivo in data 15 novembre 2012 ne ha già deliberato l'adozione, e con l'assistenza, per il dettaglio dei singoli aspetti, del Direttore dott. Andrea Flora, passa ad una ampia illustrazione all'assemblea dello stesso.

In conseguenza dell'approvazione del Codice Etico, al quale gli associati dovranno uniformare i propri comportamenti, verranno modificati gli articoli 7, 9, 17 e 21 dello Statuto associativo per adeguarlo alle indicazioni della Confagricoltura Nazionale.

Segue un'ampia discussione con numerosi interventi, al termine della quale l'assemblea, formata da ventidue soci presenti, a voti unanimi, per alzata di mano delibera di approvare il Codice etico e modificare conseguentemente gli articoli 7, 9, 17 e 21 dell'attuale statuto sociale, come proposto dal Presidente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare la composizione della Giunta esecutiva, prevedendo che ne faccia parte di pieno diritto e con potere di voto anche il Presiden-

te della Sezione Provinciale A.N.G.A. Bologna, e di conseguen-

f. to

za propone di modificare in tal senso l'articolo 22 dello Statuto sociale.

f. to

Segue un'ampia discussione con numerosi interventi, al termine della quale l'assemblea, formata da ventiquattro soci presenti, a voti unanimi per alzata di mano delibera di modificare l'articolo 22 dell'attuale statuto sociale, come proposto dal Presidente.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto chiedendomi di allegarlo al presente atto.

Aderendo a tale richiesta io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", il testo di statuto consegnatomi dal Presidente, omissane la lettura per dispensa avutane dallo stesso.

Non essendovi più altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 10,20 per la parte straordinaria, proseguendo in sede ordinaria con separata verbalizzazione.


Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 10,20.

Consta di 2 (due) fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 4 (quattro) pagine e 10 (dieci) righe della quinta.

sen- f.to GIANNI TOSI

sta- f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -



mine

sen-

care

dal

di

atto

dal

llo

la

le

or-

lo

ato

le-

ro)

Indice
Statuto Confagricoltura Bologna



Titolo I Denominazione - Sede - Scopi

- Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede
- Art. 2 Scopi
- Art. 3 Realizzazione degli scopi
- Art. 4 Enti aderenti

Titolo II Associati e loro obblighi e contributi

- Art. 5 Soci
- Art. 6 Iscrizioni
- Art. 7 Obblighi dei soci
- Art. 8 Quote associative, contributi associativi e quote per servizi
- Art. 9 Perdita della qualità di socio
- Art. 10 Elezioni
- Art. 11 Compensi

Titolo III Organi periferici centrali

- Art. 12 Organi della Confagricoltura
- Art. 13 Assemblea di zona
- Art. 14 Comitato di zona
- Art. 15 Struttura zonale
- Art. 16 Delegati comunali
- Art. 17 Assemblea Generale dei soci
- Art. 18 Consiglio Direttivo
- Art. 19 Convocazione ed adunanza del Consiglio Direttivo
- Art. 20 Decadenza
- Art. 21 Attribuzione Consiglio Direttivo
- Art. 22 Giunta Esecutiva
- Art. 23 Attribuzione della Giunta Esecutiva
- Art. 24 Presidente e Vice-Presidente
- Art. 25 Presidente Onorario
- Art. 26 Attribuzioni Presidente
- Art. 27 Revisore dei Conti
- Art. 28 Collegio Probiviri
- Art. 29 Direzione e personale della Confagricoltura
- Art. 30 Ordinamento
- Art. 31 Sindacati Provinciali di Categoria
- Art. 32 Assemblea dei Sindacati di Categoria
- Art. 33 Consiglio Provinciale dei Sindacati di Categoria
- Art. 34 Presidente del Sindacato
- Art. 35 Sezioni di Prodotto Provinciali

Titolo IV Patrimonio - Entrate - Bilanci

- Art. 36 Patrimonio
- Art. 37 Entrate
- Art. 38 Bilanci
- Art. 39 Amministrazione

Titolo V Modificazioni statutarie e scioglimento della Confagricoltura di Bologna

- Art. 40 Modificazioni statutarie
- Art. 41 Scioglimento e liquidazione della Confagricoltura

Titolo VI Disposizioni finali e transitorie

- Art. 42 Gestione straordinaria
- Art. 43 Forma dello statuto
- Art. 44 Richiamo statuto Confederale

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita, con sede in Bologna l'associazione "Confagricoltura Bologna", che è altresì denominata "Unione degli Agricoltori della Provincia di Bologna", ovvero "Unione Provinciale Agricoltori di Bologna", ovvero "Confagricoltura della Provincia di Bologna", e di seguito anche denominata Confagricoltura o Associazione, Associazione non riconosciuta, senza fine di lucro. essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'art. 3 dello statuto della Confederazione stessa, conservando rispetto ad essa la propria autonomia economica e patrimoniale.

ART.2 - SCOPI

Confagricoltura Bologna rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Sezioni di Prodotto e Sindacati di Categoria di cui agli artt. 31 e 35 che producono, trasformano e commercializzano, anche in una logica di filiera, i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società e forme associative; Confagricoltura Bologna tutela altresì le attività connesse, collegate o affini a quelle agricole, nonché quelle legate all'ambiente e al territorio.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi e la professionalità dell'impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli sindacati di categoria e le singole sezioni di prodotto;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale. Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma secondo, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendano stipulare o di cui essi vengano richiesti, sarà sottoposta alla autorizzazione della Confagricoltura cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita alla Confagricoltura la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dalla Confagricoltura o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Associazione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché, agli effetti della sua validità, lo ratifichi.

Del pari la Confagricoltura deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione Nazionale per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo pre stabiliti;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività di supporto ai soci intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, e per il miglior andamento gestionale aziendale, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti, società di servizio o altre strutture organizzate, adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre alla Confagricoltura eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività, anche per il tramite di apposite società di servizio, fornendo ai soci i relativi servizi intesi ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quanto altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti Interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;

j) di organizzare e far funzionare, fornendo agli associati, tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione, curando e promuovendo la stampa e la diffusione di organi di informazione ad uso degli associati e/o degli Enti o persone interessati alle problematiche agricole;

k) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale, culturale e formativo tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita degli agricoltori e dei lavoratori agricoli.

ART.3 - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

Per gli scopi sopra enunciati, la Confagricoltura si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni, delle altre Regioni per il tramite della Federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;

2) di uniformarsi alle direttive degli organi statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.

ART.4 - ENTI ADERENTI

Aderiscono alla Confagricoltura di Bologna l'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori - A.N.G.A. - Sezione di Bologna, e l'Agriturist - Sezione di Bologna.

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

ART.5 - SOCI

Possono essere iscritti come Soci tutte le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati, le Fondazioni e le Associazioni anche non riconosciute che svolgono attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di Categoria o nelle Sezioni di Prodotto, come previsti dal presente Statuto.

Possono anche aderire alla Confagricoltura direttamente i coadiuvanti familiari o comunque i parenti ed affini del Socio che abbiano compiuti i 18 (diciotto) anni di età, e collaborino con il Socio Titolare.

Possono aderire alla Confagricoltura gli Enti e le Organizzazioni economiche, tecniche e cooperative che abbiano scopi che si armonizzino con quelle della Confagricoltura.

Per quanto qui non previsto si rimanda, con rinvio ricettizio, agli articoli 3 - 4 - 5 dello Statuto della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana.

ART.6 - ISCRIZIONI

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli interessati debbono godere dei diritti civili, avere la piena capacità giuridica e sottoscrivere la "Scheda di Adesione", secondo il modulo predisposto.

Le società, gli enti economici, tecnici e cooperativi e le organizzazioni similari, devono presentare, unitamente alla "Scheda di Adesione", copia dello Statuto Sociale e l'indicazione di chi ne ha la rappresentanza legale.

Qualora il Socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.


Sulla eventuale inammissibilità a Socio o assegnazione ad un Sindacato delibera la Giunta Esecutiva.

Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data della notifica della deliberazione della Giunta Esecutiva.

Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Il Socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile. La misura di tale quota sarà determinata dall'Assemblea Generale dei Soci.

La Confagricoltura per quanto qui non previsto si rimanda con rinvio ricettizio agli articoli 3 - 4 - 5 dello Statuto della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana.



ART.7 - OBBLIGHI DEI SOCI

L'appartenenza alla Confagricoltura comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive della Confagricoltura, nonché di versare le quote associative annuali, i contributi associativi nonché le quote per servizi, di qualsiasi natura, comprese consulenze e rimborsi delle spese, forniti dalla Associazione al socio sulla base della delibera all'uopo assunta dall'Assemblea e/o Consiglio e/o Giunta della Associazione.

L'appartenenza alla Confagricoltura, comporta l'obbligo per i soci di uniformare i propri comportamenti e, quindi, di osservare integralmente le norme del Codice Etico approvate dall'Associazione.

L'iscrizione impegna il Socio per tutti i terreni posti nel territorio della Provincia di cui, a qualsiasi titolo, sia proprietario, possessore, conduttore od altro. E' facoltà del Socio iscrivere eventualmente terreni situati fuori dall'ambito provinciale.

Qualora l'iscrizione risulti fatta per sola quota parte di pertinenza del Socio, l'iscrizione si estende automaticamente all'intera superficie di cui il Socio sia proprietario o conduttore anche insieme con altri.

La Confagricoltura provvederà d'ufficio alle relative variazioni.

L'impegno del Socio o dei suoi eredi dura tre anni ed è tacitamente rinnovato annualmente qualora, sei mesi prima della scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dia disdetta con lettera raccomandata A.R..

La disdetta presentata fuori termine si reputa come presentata per l'anno successivo.

La disdetta condizionata non è valida.

La Confagricoltura per quanto qui non previsto si rimanda con rinvio ricettizio agli articoli 3 - 4 - 5 dello Statuto della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana.

ART.8 - QUOTE ASSOCIATIVE, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QUOTE PER SERVIZI.

Il Socio (o i suoi eredi) è obbligato a pagare le quote associative (quote di iscrizione a fondo perduto ex art. 5 e quote associative annuali) nei limiti e nei modi stabiliti dall'Assemblea Generale dei Soci, nonché i contributi associativi e le quote per servizi resi come deliberati dagli organi associativi preposti.

Qualora venisse meno a tale obbligo potrà essere chiamato a rispondere del pagamento delle quote insolute e di una indennità di mora fissata nella misura degli interessi legali, oltre al rimborso delle spese di giudizio e di esecuzione.

Foro competente per le controversie giudiziarie è quello di Bologna.

Il mancato versamento della quota annuale di contributo comporta, nei confronti del Socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Associazione ed alla partecipazione alla sua attività. I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione del caso di morte.

La Confagricoltura per quanto qui non previsto si rimanda con rinvio ricettizio agli articoli 3 - 4 - 5 dello Statuto della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana.

ART.9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per la perdita totale del possesso e/o della proprietà dei terreni, o, nel caso di Enti ed Organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal 5° comma dell'art. 7;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave. In questo ultimo caso delibera la Giunta Esecutiva.
- d) per il mancato rispetto delle regole del Codice Etico, verificato a seguito di un procedimento adottato dalla Giunta Esecutiva.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della delibera della Giunta Esecutiva.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di Socio.

La Confagricoltura per quanto qui non previsto si rimanda con rinvio ricettizio agli articoli 3 - 4 - 5 dello Statuto della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana.

ART.10 - ELEZIONI

I Soci della Confagricoltura possono concorrere nelle cariche sociali soltanto per la categoria o le categorie, le Sezioni di Prodotto alle quali sono iscritti.

Ogni Socio per le elezioni zonali ha diritto ad un voto per ogni zona ove possiede o conduce terreno. Nessun Socio può ricoprire l'incarico di Presidente in più categorie o in diverse Sezioni di Prodotto; qualora sia eletto in più Sindacati avrà diritto di opzione da ratificarsi da parte della Giunta Esecutiva. Le elezioni alle cariche sociali si terranno in ogni sede zonale anche in data diversa e avverranno in ogni caso a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.

Il seggio, è costituito da un Presidente e da due Scrutatori designati dal Consiglio Direttivo.

Funge da Segretario un funzionario dell'Unione all'uopo delegato.

I Soc
della
pone
Qual
un si
zioni
fisca
Fino
dovr
Le f
oppo
Risu
pres
Sull
pres

ARJ
I So
ed a
dell'
Tutt
spes
Il C
tà a

AR'
Son
a) l'
b) i
c) i
Son
a) l'
b) i
c) l'
d) il
e) il
f) il
Sor
a) l'
b) i
c) i
I co
del
tura

AR
Par
ret
Spi
del
Sin
o p
Co

AR
Og
dal
Ne
ste

I Soci eleggeranno, mediante tre distinte schede di votazione i Componenti il Consiglio del Sindacato Provinciale della Categoria di appartenenza, i componenti il Consiglio della Sezione di Prodotto di appartenenza e i componenti il Comitato Zonale; il Consiglio Direttivo potrà stabilire modalità diverse di votazione. Qualora un socio abbia diritto di voto in più zone nell'ambito della stessa categoria economica dovrà esprimere un solo voto per la elezione del Consiglio del Sindacato Provinciale della Categoria di appartenenza o della Sezione di Prodotto nella delegazione dove possiede la maggiore superficie di terreno ovvero secondo il domicilio fiscale.

Fino a 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni potranno essere presentate le candidature che dovranno essere sottoscritte da almeno 10 (dieci) Soci della zona.

Le firme dei presentatori e dei candidati, per accettazione, dovranno essere autenticate secondo le forme di legge oppure dal Direttore dell'Unione.

Risulteranno eletti i candidati, che avranno ottenuto, il maggior numero di voti, e ciò anche nel caso in cui siano presentate più liste di candidati. In caso di parità si procederà al ballottaggio mediante sorteggio.

Sulle modalità di svolgimento delle votazioni e sulla proclamazione degli eletti, per tutto quanto non previsto dal presente articolo, delibera la Giunta Esecutiva..

ART.11 - COMPENSI

I Soci eletti alle cariche sociali non possono pretendere alcun compenso eccetto il rimborso delle spese di viaggio ed accessorie effettivamente sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, previo benessere del Presidente dell'Associazione.

Tutti i rimborsi e le eventuali indennità verranno contabilizzati analiticamente in apposite schede e saranno a disposizione degli Organi direttivi.

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, può peraltro disporre la corresponsione di una indennità a quel Socio, eletto o no a cariche sociali, il quale venga chiamato a svolgere funzioni associative particolari.

TITOLO III - ORGANI PERIFERICI E CENTRALI

ART.12 - ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA

Sono organi periferici della Confagricoltura:

- a) l'Assemblea di zona;
- b) il Comitato di zona;
- c) il Presidente zonale.

Sono organi centrali della Confagricoltura:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Sono organi dei Sindacati di Categoria e delle Sezioni di Prodotto:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente.

I componenti degli Organi della Confagricoltura, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere Soci dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente della Confagricoltura che non può durare in carica per più di due mandati consecutivi.

ORGANI PERIFERICI

ART.13 - ASSEMBLEA DI ZONA

Partecipano all'Assemblea di zona tutti i Soci appartenenti alla zona come determinata dal Consiglio Direttivo dell'Unione a qualsiasi categoria siano iscritti.

Spetta a tale Assemblea trattare la materia di carattere generale che interessi i Soci della zona, salvo ratifica del Consiglio Direttivo dell'Unione; eleggere il Comitato di zona e concorrere ad eleggere i Consigli dei Sindacati Provinciali di Categoria o delle Sezioni di Prodotto con le modalità di cui all'art. 10 e sulla base di una o più liste a carattere provinciale esprimendo, da una a tre indicazioni di voto sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo avuto riguardo di rappresentatività della zona.

ART.14 - COMITATO DI ZONA

Ogni zona è retta da un Comitato composto da cinque membri, tra cui un Presidente ed un Vice-Presidente, eletti dall'Assemblea di zona.

Nel caso di impedimento da parte del Presidente di zona a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà sostituito dal Vice-Presidente.

Partecipano di diritto alle riunioni dei Comitati di Zona gli associati eletti nei Consigli dei Sindacati provinciali di Categoria e delle Sezioni provinciali di Prodotto inquadrati nell'ambito territoriale della zona stessa.

ART.15 - STRUTTURA ZONALE

Fino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo, il territorio della Provincia è suddiviso nelle seguenti zone:

- 1)- Bologna che comprende i Comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Montereale, Monghidoro, Loiano, Pianoro, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno.
- 2)- Imola che comprende i Comuni di Medicina, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel Del Rio.
- 3)- San Giorgio di Piano che comprende i Comuni di Pieve di Cento, Galliera, Malalbergo, San Pietro in Casale, Castello d'Argile, Argelato, Bentivoglio, Baricella, Minerbio, Budrio, Molinella, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia.
- 4)- San Giovanni in Persicelo che comprende i Comuni di Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Sala Bolognese, Calderara di Reno.
- 5)Bazzano che comprende i Comuni di Crespellano, Anzola dell'Emilia, Zola Predosa, Monteveglio, Monte San Pietro, Castello di Serravalle, Savigno, Marzabotto, Monzuno, Grizzana Morandi, Vergato, Castel D'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, San Benedetto Val di Sambro, Porretta Terme, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Granaglione.

ART.16 - DELEGATI COMUNALI

Nei singoli Comuni, dove ciò si renda opportuno in considerazione dell'esistenza di un adeguato numero di Soci, previa delibera del Consiglio Direttivo, la Confagricoltura avrà un proprio delegato che farà parte di diritto del Comitato di zona. Detti delegati sono eletti da Soci che svolgono la loro attività agricola nel territorio del Comune.

ORGANI CENTRALI

ART.17 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Partecipano all'Assemblea Generale tutti i Soci della Unione Confagricoltura, compresi gli Enti aderenti. Essa si riunisce:

- 1) per i motivi eccezionali ogni qualvolta sia richiesta dal Presidente, dalla Giunta Esecutiva dell'Unione, o dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento dei Soci. L'Assemblea Generale delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.
 - 2) In via ordinaria almeno due volte all'anno entro il 31 dicembre e il 30 aprile di ogni anno.
- Spetta all'Assemblea Generale dei Soci:
- a) l'elezione del Presidente dell'Unione; in tal caso l'Assemblea Generale dei Soci è convocata almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato; le candidature dovranno essere presentate, come previsto dall'art. 10, almeno 15 giorni prima;
 - b) l'elezione di due Vicepresidenti;
 - c) la eventuale elezione per acclamazione del Presidente onorario;
 - d) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Unione;
 - e) l'approvazione del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
 - f) le modifiche dello Statuto;
 - g) la determinazione delle quote sociali che dovranno essere versate dai singoli Soci all'Unione a norma dell'art. 8 del presente Statuto;
 - h) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, della misura della quota da versarsi da parte di ciascun Socio all'atto dell'ammissione;
 - i) la nomina di otto componenti il Consiglio Direttivo;
 - j) la nomina dei Revisori dei Conti e l'eventuale determinazione del loro emolumento;
 - k) la nomina dei Proviviri
 - l) gli acquisti e vendite immobiliari nonché le iscrizioni ipotecarie;
 - m) l'Assemblea Generale delibera lo scioglimento della Unione;
 - n) approvare il Codice Etico adottato dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente a mezzo avviso sull'Organo di stampa dell'Unione od invito personale.

L'avviso, oltre al luogo, giorno ed ora, deve indicare gli argomenti all'ordine del Giorno e deve essere diramato almeno dieci giorni prima, salvo casi di estrema urgenza nel qual caso il termine può ridursi a cinque giorni.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di un'ora dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente più anziano od anche da un Socio scelto dalla Assemblea stessa.

Il Presidente nomina il Segretario, che di regola sarà il Direttore dell'Unione, nonché due Scrutatori. Presidente, Segretario e Scrutatori firmeranno il verbale della Assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata di mano, per appello nominale. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea all'unanimità stabilisca altra forma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; se la votazione è però avvenuta per scrutinio segreto, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le schede non leggibili si computano all'effetto di determinare il numero per costituire la maggioranza. Non si tiene conto degli astenuti.

ART.18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- (a) dal Presidente dell'Unione e dai due Vice-Presidenti dell'Unione;
- (b) dagli otto eletti dall'Assemblea Generale dei soci;
- (c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali;
- (d) dai Presidenti di zona;
- (e) dai Presidenti delle Sezioni di Prodotto;
- (f) dal Presidente della Sezione Provinciale A.N.G.A.;
- (g) dal Presidente Provinciale Agriturist.

In caso di impedimento dei Presidenti partecipano al Consiglio Direttivo i Vice Presidenti.

Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo persone particolarmente competenti nei problemi in esame, senza diritto di voto.

ART.19 - CONVOCAZIONE ED ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di Categoria o una Sezione di Prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, almeno 10 giorni prima della riunione con lettera riportante l'ordine del giorno.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale dei Soci.

Per la validità delle deliberazioni è comunque necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Ciascun componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

In caso di urgenza la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non inferiore a tre giorni.


ART.20 - DECADENZA

Il componente del Consiglio che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza motivi di giustificato impedimento potrà essere considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione, a cura del Presidente, con il primo dei non eletti.

ART.21 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della Provincia, eseguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) nominare tra i propri componenti i sei membri della Giunta Esecutiva;
- 4) costituire eventuali commissioni consultive, tecnico-sindacali per lo studio e la promozione di iniziative tecniche, economiche e sindacali interessanti i vari settori dell'agricoltura provinciale;
- 5) ratificare gli statuti dei Sindacati di Categoria o delle Sezioni di Prodotto nonché le eventuali successive modifiche;
- 6) designare alla Federazione Regionale i rappresentanti dell'Associazione all'assemblea di Confagricoltura Emilia Romagna (Federemilia), ratificare le nomine di cui al punto 10 dell'art. 23;
- 7) proporre all'Assemblea le quote (di iscrizione a fondo perduto ex art. 8 e le quote associative annuali) che dovranno essere versate dai singoli Soci all'Associazione;
- 8) suddividere il territorio della Provincia in zone;



- 9) ratificare tutte le delibere assunte dagli organi periferici della Confagricoltura e degli organi dei Sindacati di Categoria o delle Sezioni di Prodotto;
- 10) deliberare, su proposta della Giunta, l'assunzione e/o la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore dell'Associazione;
- 11) deliberare sui ricorsi contemplati dal 4° comma dell'art. 6 del presente statuto;
- 12) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva sulla perdita della qualifica di associato; ai sensi dell'articolo 9;
- 13) approvare il regolamento del personale e dei servizi;
- 14) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente;
- 15) deliberare su proposizione o rinuncia ad azioni amministrative e giudiziarie e ricorsi ad arbitrati;
- 16) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente ed attuare quanto altro ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
- 17) adottare e/o modificare il Codice Etico di Confagricoltura Bologna.
- 18) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.22 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai due Vice-Presidenti;
- c) dai sei componenti eletti dal Consiglio Direttivo;
- d) dai Presidenti di zona
- e) dal Presidente della Sezione Provinciale A.N.G.A..

Il Presidente, può inoltre chiamare secondo necessità a partecipare alla Giunta Esecutiva fino a due esperti in materia economica, organizzativa o sindacale i quali non hanno diritto di voto.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si applica anche alle riunioni di Giunta l'art. 19.

ART.23 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- 1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi ad essa affidati dal Consiglio Direttivo;
 - 3) deliberare sull'ammissibilità a Socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di Categoria o alle Sezioni di Prodotto, ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto;
 - 4) determinare i contributi associativi e i contributi per servizi;
 - 5) deliberare sull'esclusione del Socio dall'Associazione. Nei casi di morosità di cui all'art.8 comma 1, la Giunta può all'uopo delegare alla Direzione l'esclusione del socio "d'ufficio" secondo modalità da definirsi a cura della Giunta stessa;
 - 6) predisporre il bilancio ed il rendiconto consuntivo della Confagricoltura, da presentare per l'esame all'Assemblea;
 - 7) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti mobiliari dei capitali e per la gestione economica e finanziaria della Confagricoltura;
 - 8) approvare, previa proposta della direzione, il regolamento del personale e dei servizi, da presentare alla successiva approvazione del Consiglio Direttivo;
 - 9) approvare, previa proposta della direzione, le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;
 - 10) assicurare e mantenere il coordinamento tra i Sindacati provinciali ed i Soci aderenti;
 - 11) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari non di competenza del Consiglio Direttivo.
 - 12) nominare i rappresentanti della Confagricoltura negli organismi/enti economici provinciali.
 - 13) Nominare eventualmente, alle funzioni di amministratore-tesoriere, un Socio di Confagricoltura Bologna dotato di specifiche competenze.
 - 14) Proporre al Consiglio l'assunzione e/o la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore dell'Associazione. Nei casi di urgenza, la Giunta Esecutiva è autorizzata ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.
- Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.24 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.


I Vice-Presidenti, in numero di due, sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Presidente dirige e rappresenta l'Unione, tanto nei rapporti esterni che interni.

Egli ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente da lui delegato o, in mancanza di delegato, dal Vice-Presidente eletto con maggior numero di voti o, a parità di voti, dal più anziano di età.

Il Presidente presiede, di diritto, le Assemblee, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dell'Unione e può partecipare alle riunioni di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto.

Al Presidente, nonché ai Vicepresidenti, è attribuito il potere di firma per ogni e qualsivoglia adempimento amministrativo e/o contabile e/o gestionale. Tale potere può essere esercitato in via disgiunta; la Giunta Esecutiva disciplina tale potere con apposita delibera.



ART.25 - PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea Generale dei Soci può eleggere per acclamazione il Presidente Onorario tra le persone che abbiano dato particolare impegno e dedizione alla Confagricoltura della provincia di Bologna e che abbiano operato per il buon nome e l'affermazione della stessa.

ART.26 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Confagricoltura;
- 3) sovrintendere alle questioni interne degli uffici e del personale;
- 4) sottoscrivere gli atti concernenti le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- 5) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 6) partecipare all'Assemblea Generale della "Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana";
- 7) partecipare al Consiglio Direttivo della "Federazione Emiliano-Romagnola degli Agricoltori";

In caso di urgenza il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

ART.27 - REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea Generale dei Soci nomina, anche fuori dal proprio seno un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, designandone altresì il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'Assemblea Generale dei Soci con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei Conti effettivi o, in loro assenza, supplenti partecipano con voto consultivo alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

ART.28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale dei Soci nomina, anche fuori del proprio seno un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti designandone altresì il Presidente.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con la carica di componente il Consiglio Direttivo o la Giunta Esecutiva dell'Unione.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la determinazione e la applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Unione.

Ad esso possono essere deferiti, altresì, i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra i Soci o tra le organizzazioni aderenti e l'Unione ovvero tra gli organi associativi.

ART.29 - DIREZIONE E PERSONALE DELLA CONFAGRICOLTURA

L'attività dell'Associazione si esplica a mezzo dei Servizi e degli Uffici, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore della Confagricoltura elabora e propone al Presidente ed alla Giunta Esecutiva tutte le misure ed i provvedimenti utili per il buon andamento dell'Associazione e ne è responsabile:

- a) soprintende a tutti i servizi ed uffici della Confagricoltura e ne regola l'attività;
- b) elabora e propone al Presidente e alla Giunta le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il migliore funzionamento dell'Associazione;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi della Confagricoltura; è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
- e) propone, agli organi competenti, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale.

ART.30 - ORDINAMENTO

Gli associati sono inquadrati nei Sindacati di Categoria o nelle Sezioni di Prodotto, i quali possono assumere la rappresentanza per i soli problemi interessanti sindacalmente la categoria.

ART.31 - SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA

I Sindacati Provinciali di Categoria quali Organizzazioni provinciali delle Federazioni Nazionali in cui si articola la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana inquadrano in sede sindacale le categorie come segue:

- 1) il Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia; 1)bis il Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia
- 2) il Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice;
- 3) il Sindacato Provinciale delle Forme associative, connesse, collegate od affini;
- 4) il Sindacato Provinciale dei Pensionati della Confagricoltura;
- 5) il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria, altresì denominato Sindacato Provinciale dei proprietari con beni affittati.

I Soci dei Sindacati Provinciali di Categoria sono altresì soci dell'Associazione e partecipano alle attività associative a pieno titolo.

ART. 32 - ASSEMBLEE DEI SINDACATI DI CATEGORIA

Partecipano all'Assemblea di Categoria i Soci iscritti alla categoria.

Spetta all'Assemblea discutere e deliberare sugli interessi specifici della categoria nell'ambito provinciale, in armonia con le direttive generali della Confagricoltura e salva sempre la ratifica del Consiglio Direttivo e della Confagricoltura.

L'Assemblea è convocata per motivi di particolare importanza a cura e per iniziativa del Presidente del Sindacato Provinciale oppure dietro domanda di almeno un quarto dei Soci.

La convocazione è fatta mediante invito scritto oppure con avviso sugli organi di stampa della Confagricoltura. E' presieduta dal Presidente o da un Socio scelto dalla Assemblea.

Per la validità dell'Assemblea e quant'altro valgono le norme stabilite per l'Assemblea Generale dei Soci.

ART.33 - CONSIGLIO PROVINCIALE DEI SINDACATI DI CATEGORIA

il Consiglio Provinciale dei Sindacati di Categoria è nominato nelle Assemblee di zona, con le procedure di cui all'articolo 10 ovvero secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, in particolare per quanto concerne il numero di componenti e la eventuale rappresentatività zonale.

Il Consiglio nomina un Presidente ed un Vicepresidente del Sindacato.

Il Consiglio provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea di Categoria avvalendosi, per il funzionamento del Sindacato, di personale della Confagricoltura all'uopo delegato.

I Sindacati Provinciali di Categoria inquadrano le categorie secondo le forme di conduzione:

- 1) il Sindacato Provinciale dei proprietari conduttori in economia inquadra i proprietari conduttori in economia; 1bis) il Sindacato Provinciale degli Affittuari conduttori inquadra gli affittuari conduttori in economia;
 - 2) il Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare coltivatrice inquadra i coltivatori diretti a qualsiasi titolo;
 - 3) il Sindacato Provinciale delle Forme associative, connesse, collegate od affini inquadra i conduttori di fondi condotti con forme varie associative/societarie;
 - 4) il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria altresì denominato Sindacato Provinciale dei proprietari con beni affittati, inquadra i proprietari di terreni concessi in affitto;
 - 5) il Sindacato Provinciale dei Pensionati della Confagricoltura inquadra i pensionati e le figure assimilate.
- Ogni Sindacato Provinciale costituente la Confagricoltura deve predisporre un proprio Statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo statuto della Confagricoltura Provinciale ed a quello della Federazione Nazionale di Categoria.

Lo statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Provinciale.

Per la validità delle riunioni e quant'altro valgono le norme stabilite per l'Assemblea della Confagricoltura.

ART.34 - PRESIDENTE DEL SINDACATO

Il Presidente è nominato dal Consiglio Provinciale del Sindacato di Categoria.

Cura la pratica attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio del Sindacato di cui è il Presidente.

Fa parte, di diritto, del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea della corrispondente Federazione Nazionale di Categoria.

ART.35 - SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Gli agricoltori associati sono inquadrati, oltre che nei Sindacati Provinciali di Categoria, anche nelle Sezioni Provinciali di Prodotto, i quali possono assumere la rappresentanza per i soli problemi riguardanti l'incremento, la tutela, la disciplina ed il coordinamento dei singoli settori produttivi, nonché la difesa dell'ambiente e la tutela della salute degli operatori e dei consumatori.

Per quanto riguarda l'ordinamento, la composizione, le Assemblee, i Consigli ed i Presidenti delle Sezioni di Prodotto valgono le norme previste per i Sindacati Provinciali di Categoria.

Le Sezioni di Prodotto inquadrano i Soci dell'Associazione secondo specifici settori di produzione, al fine di promuovere, assistere e coordinare le varie attività economiche.

In particolare, sono istituite:


- 1) Sezione provinciale della ortofrutticoltura;
- 2) Sezione provinciale della viticoltura;
- 3) Sezione provinciale delle colture estensive ed energetiche
- 4) Sezione provinciale degli allevamenti;
- 5) Sezione Ambiente e Territorio; in tale Sezione sono organizzati tutti i soggetti, imprenditori e non, persone fisiche e giuridiche interessati ad approfondire le tematiche del rapporto agricoltura e ambiente;
- 6) Sezione colture biologiche

L'adesione alle Sezioni è possibile anche per i soggetti non imprenditori purché sia comprovato, per titolo di studio, atto notorio o per esperienza, l'interesse per l'agricoltura, il territorio, l'ambiente e/o le produzioni agricole in genere.

Possono essere istituiti, con delibera del Consiglio Direttivo, altre Sezioni provinciali per settori produttivi diversi da quelli considerati, o sottosezioni nell'ambito di sezioni già costituite, in armonia con analoghe iniziative assunte dalla Confederazione, ovvero possono essere accorpati i Sindacati come prima individuati tenendo conto dell'articolazione confederale.

Ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto dovrà avere un proprio regolamento, deliberato dalla rispettiva assemblea e ratificato dal Consiglio Direttivo della Confagricoltura nonché dalla corrispondente Sezione nazionale di prodotto.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto sono componenti delle assemblee indette dalle Sezioni Regionali di Prodotto.



TITOLO IV - PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

ART.36 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Confagricoltura è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino e vengano in possesso della Confagricoltura;
- b) dalle quote dei singoli Soci;
- c) dalle somme destinate a costituire speciali riserve ed accantonamenti finché non siano erogate. Gli eventuali diritti di terzi nei confronti della Confagricoltura possono essere fatti valere solamente sul patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità personale e sociale del Socio.

ART.37 - ENTRATE

Le entrate della Confagricoltura sono costituite:

- a) dalle quote dei Soci e da quelle straordinarie che venissero stabilite dall'Assemblea dei Soci, nonché dalle quote di pertinenza della Confagricoltura sui proventi a carattere nazionale o provinciale relativi ad attività svolta dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Confagricoltura;
- d) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo: donazioni, ritenute, diritti, vendite di pubblicazioni, ecc.

ART.38 - BILANCI

Per ciascun anno solare sono compilati, da parte della Giunta Esecutiva, il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo (economico e finanziario), nonché l'inventario del patrimonio, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, insieme alle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti entro il 31 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno.

ART.39 - AMMINISTRAZIONE

La Giunta Esecutiva determina le modalità per l'erogazione delle spese, degli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

I prelievi dei fondi della Confagricoltura depositati presso un Istituto Bancario vengono effettuati con la firma del Presidente della Confagricoltura, o di un Vice-Presidente all'uopo delegato, o del Direttore della Confagricoltura secondo le diverse disposizioni approvate dalla Giunta Esecutiva.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento DELLA CONFAGRICOLTURA DI BOLOGNA

ART. 40 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione della Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART.41 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFAGRICOLTURA

Lo scioglimento della Confagricoltura deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, in seduta straordinaria e con le stesse modalità di cui all'art. 40.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti. Qualora venga deliberato lo scioglimento della Confagricoltura, l'Assemblea provvede alla nomina di un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendone le modalità di liquidazione. Esso devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.42 - GESTIONE STRAORDINARIA

Fino alla costituzione degli Organi ed all'elezione delle cariche dell'Associazione, in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

ART.43 - FORMA DELLO STATUTO

Il presente statuto è redatto nella forma dell'atto pubblico.

ART.44 - RICHIAMO STATUTO CONFEDERALE

In presenza di norme statutarie in contrasto con lo Statuto della Confagricoltura, ovvero in caso di mancato adeguamento, prevalgono le disposizioni dello Statuto della Confagricoltura che si intende richiamato espressamente.
f.to GIANNI TOSI
f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

COPIA COMPONETE DELL'ORIGINALE ESISTENTE AI MIEI ATTI FIRMATA A
NORMA DELL'ART. 2700 C.C. ASSOCIATA IN FORMA FOTOSTATICA SU _____
MEZZI FOGLI 18 FEB. 2013

Mi contee li bene fu gli uni di legge

da da

